



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA

SEZIONE A1

Si comunica a:

DOMICILIATA IN VIA CREMONA, 6 C/O  
GLOBOCONSUMATORI  
ALESSANDRIA  
AL

PREFETTO DI ALESSANDRIA  
PIAZZA LIBERTA' 17  
15121 ALESSANDRIA  
AL

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero:

**OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**

*Opposizione ord. ingi. art. 22 L.689/1981 (violazione codice della strada)*

Giudice: **PARDINI PAOLA**

Depositata Sentenza Numero: **241/2021**

in data : **23/04/2021**

Parti nel procedimento

*Ricorrente Principale*

Difeso da:

*Resistente Principale*

**PREFETTO DI ALESSANDRIA**

Difeso da:

**vedi P.Q.M. allegato**

Alessandria 24/04/2021

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA  
In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Alessandria Pardini Avv. Paola  
ha pronunciato la seguente

N. 241/2019  
N.  
N.  
N.

SENTENZA

nel procedimento promosso da

[redacted] con sede legale in [redacted],  
[redacted], in persona del legale rappresentante Sig. [redacted]  
nato in Alessandria (AL) [redacted] e ivi residente  
in [redacted], tramite Aldue Globoconsumatori Onlus, presso la quale elegge  
domicilio in Alessandria, Via Cremona 6 (C.A. 9606200060)

opponente

contro

PREFETTURA di ALESSANDRIA

resistente

**CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE:** "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Alessandria, con la produzione dei certificati di cui sopra (e in particolare dei nn. 1 e 4: Decreto Ministeriale di omologazione e certificazione del test di laboratorio di riconoscimento dell'idoneità dello strumento) per quanto al D. Lgs. 150/2011 e per quanto all'art. 7 comma 7 e 9 lett. b, provvedere per l'accoglimento del ricorso e ordinare l'annullamento e l'archiviazione del verbale n. 677/2019 e degli atti conseguenziali (ordinanza Prot. n. 3187/2020 Area III Dep. R. emessa dalla Prefettura di Alessandria in data 26.8.2020) volendo riconoscere le spese sostenute per il presente giudizio o quanto ritenuto di giustizia. Nella denegata ipotesi di rigetto, si chiede non vengano applicate le maggiori sanzioni di legge e soprattutto si riporti la sanzione al

minimo edittale. Con vittoria di spese vive sostenute (tra le quali il C.U.), diritti ed onorari.”

**CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:** “Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace, respinta ogni contraria istanza, rigettare il ricorso in quanto infondato e in ragione della pretestuosità delle motivazioni addotte, condannare l’opponente al pagamento delle spese processuali, nella misura che l’Ill.mo Giudice di Pace ritiene congrua, ai sensi dell’art. 96 c.p.c..”

Oggetto: ricorso ex art. 6 D. Lg.svo n. 150/2011

### FATTO E DIRITTO

Con ricorso pervenuto a mezzo posta in data 20.11.2020 (con raccomandata del 20.11.2020) presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Alessandria, il Signor [redacted] nella sua qualità di legale rappresentante della società [redacted], proprietaria e obbligato in solido del veicolo [redacted], [redacted], tramite la Aldue Globoconsulting Onlus, proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione Prot. n. 3187/2020 Area III Dep. R. del 26.8.2020 emessa dalla Prefettura di Alessandria e [redacted] verbale di contestazione [redacted] dell’1.12.2019 elevato dalla Polizia Locale del Comune di Casal Cermelli (AL), per violazione dell’art. dell’art. 142 comma 8 C.d.S., poichè “ in data 8.10.2019 alle ore 15.29 in SP 185 Via Alessandria n. 38 – direzione Alessandria il conducente del suddetto veicolo, tenendo conto della tolleranza del 5% stabilita per legge con un minimo di 5 km/h, viaggiava alla velocità di km/h 75 superando il limite stabilito di km/h 50 da km/h 25 (velocità attribuita km/h 70). Parte ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento de quo, deducendo che l’ordinanza che rigetta il ricorso proposto al Prefetto avverso il verbale, presenta carenze motivazionali mediante utilizzo di frasi generiche e di stile, segnalando anche l’assenza numero di targa in essa indicato, senza risposta alle censure di merito formulate, e in particolare sulla mancanza di omologazione, come previsto dall’art. 142 co. 6 C.d.S., trattandosi i provvedimenti citati in verbale (2961/89 e 20923/07) di mera approvazione con Determinazione Dirigenziale del MIT anziché del MISE e di “estensione di omologazione meritevole di approvazione” della D.M. n. 2079, non

esplicitando se si tratta di omologazione o di approvazione, come differenziato dall'art. 192 Reg. Att. in riferimento all'art. 45 del C.d.s. e l'art. 345 co. 2 del Reg. Att., per cui le singole apparecchiature devono essere approvate dal MIT, ogni ulteriore riproduzione conforme al modello omologato, con cui può essere applicata la tolleranza strumentale del 5% con un minimo di 5 km/h, non potendo valere il certificato di conformità emesso dal privato che è valido solo nei confronti della P.A. che ne può esercitare i controlli. Inoltre, la stessa eccezione che la taratura annuale deve essere eseguita da laboratori riconosciuti idonei dall'unico ente certificato che è "Accredia", e non può essere effettuata dalla ditta produttrice o distributrice dell'autovelox, riscontrando nel verbale il riferimento a una taratura mentre l'apparecchiatura ha due numeri di matricola (1549-1534), specificando la differenza di significato tra omologazione e approvazione, elencando le corrette procedure da conseguire per immettere/utilizzare la strumentazione sulla strada, ritenendo altresì che la prova fotografica non era idonea riportando i dati essenziali scritti a mano, necessitando di registrazione completa nel corso della misurazione e non solo un fotogramma che inquadra il veicolo, dovendo essere fornita documentazione relativa all'omologazione, all'approvazione, alla taratura e alla regolarità dell'installazione, richiamando la giurisprudenza di questo ufficio di Gdp circa la necessità di omologazione e la interpretazione della Accademia della Crusca sul differente significato della terminologia (omologazione e approvazione), mancando anche la garanzia di perfetta funzionalità, cui è solo menzionata nel verbale la verifica ma non riportata neppure la data di sua effettuazione.

Parte opponente evidenziava altresì che nel verbale non viene specificata la distanza delle segnalazioni stradali verticali di preavviso dell'apparecchiatura, indicando solo che erano conformi alle disposizioni di legge, citando le norme in merito alla cartellonistica (art. 47 co. 1 e 8 C.d.s., art. 77 Reg. Esec. C.d.s., art. 4 co. 1 Legge n. 168/2002, art. 25 legge n. 120/2010) dovendo essere il segnale di avvertimento a un chilometro dal limite di velocità, non riguardante l'accertamento effettuato con la presenza dell'organo di polizia stradale, specificando le dimensioni delle lettere e gli elementi da incidere sul retro dei cartelli, anche in relazione al limite di imposto, mancando l'informazione sui segnali che il tratto di strada è soggetto a controllo della velocità senza obbligo di contestazione immediata, creando confusione il segnale del limite e quello di preavviso sullo stesso pannello segnaletico, non dovendo esserci intersezioni tra il segnale e la postazione, richiedendo l'acquisizione di numerosi

documenti (n. 15) ritenuti essenziali perché l'apparecchiatura possa operare in regime di legalità, con la verifica iniziale e periodica secondo la norma UNI EN 30012.

Infine, richiamava giurisprudenza che dispone che tali apparecchiature non possono funzionare in automatico ma che sia necessaria la presenza della Polizia Locale che contesti immediatamente l'infrazione commessa, e se l'impianto non è di proprietà diretta dell'ente accertatore, deve essere prodotta la dichiarazione che le fotografie sono state stampate alla visione di un agente della polizia stessa, richiedendo la documentazione attestante i requisiti minimi che legittimano la presenza dell'autovelox sulla Strada Provinciale 185 – Via Alessandria 38, direzione Alessandria, ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo dell'inclusione della strada nell'elenco prefettizio, essendo stati dichiarati illegittimi (Cass. n. 16622/19) i provvedimenti prefettizi che autorizzano l'installazione di apparecchi a funzionamento automatico con contestazione differita su strade urbane che non siano di tipo a scorrimento.

All'udienza di comparizione del 22.4.2021, compare per il ricorrente il rappresentante della Globoconsumatori, giusta delega agli atti, il quale insiste come in ricorso, depositando giurisprudenza di merito.

Per la Prefettura di Alessandria nessuno compare, essendosi costituita facendo pervenire comparsa di risposta corredata della documentazione richiesta relativa all'accertamento e al ricorso gerarchico con le deduzioni dell'organo accertatore unitamente al certificato di taratura dell'apparecchio e delle verifiche di funzionalità, ad un parere del Ministero dei Trasporti del 3.2.2015 sulla approvazione e omologazione di rilevatori di infrazioni e la relativa Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 7.8.2017, chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.

Espletata l'istruzione probatoria con l'esame della documentazione, il Giudice di Pace, raccolte le conclusioni delle parti, decide e dà lettura del dispositivo.

L'opposizione viene accoglimento nei termini in cui si dirà.

#### **MOTIVAZIONE ORDINANZA – targa sbagliata errore materiale inversione di un numero**

Con riferimento all'ordinanza impugnata, si osserva che il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dall'art. 18 co. 2 della legge 689/81, di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti.

Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è perfettamente ammissibile la motivazione *per relationem* mediante il richiamo di altri atti individuali con precisione e che siano nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato (Cass. Civ. Sez. III, 30.5.2000 n. 7186).

Nella specie, l'ordinanza de qua che risulta strutturata secondo un inequivoco richiamo agli atti del procedimento istruttorio con le deduzioni dell'organo accertatore dal quale emergono i motivi e gli elementi che consentono al privato di individuare la violazione addebitatagli, considerato anche il richiamo del verbale elevato, nonché di opporsi alla sanzione davanti all'autorità giudiziaria, a prescindere da ogni considerazione sulla fondatezza o meno delle ragioni addotte dalla amministrazione, deve ritenersi legittimamente emessa.

Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, nel quale il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, non hanno rilievo i vizi di motivazione dell'ordinanza di ingiunzione connessi al fatto che l'autorità ingiungente non abbia o non abbia adeguatamente valutato le deduzioni difensive dell'incolpato (Cass. 2.2.1996 n. 911).

Inoltre, si rileva che il numero " " inserito nell'ordinanza (" " ) anziché " " riporta solo un errore materiale di inversione di un numero, peraltro correttamente indicato nel verbale di contestazione n. ( " ) 9 datato 8.10.2019, richiamato nel provvedimento medesimo in cui tutti gli altri elementi identificativi corrispondono.

#### MERITO

Con riferimento alla violazione contestata, si osserva che la legge n. 168/2002 di conversione del D.L. 10.6.2002 n.121 (art. 4) come modificato dal D.L. 151/2003 ha introdotto la possibilità di controllo sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2 lett. A) e B) del C.d.S. o sulle strade di cui al comma 2 lettere C) e D) o sulle gallerie di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto, con dispositivi o mezzi tecnici finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di cui al comma 2 lett. A) e B) del C.d.S., documentate con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi,

come nel caso concreto a seguito di sviluppo di pellicola fotografica, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo o il responsabile della circolazione.

In particolare, l'art. 4 co. 1 lett. b) del D.L. 27.6.2003 n. 151 convertito, con modificazioni, nella Legge 1.8.2003 n. 214, ha introdotto il comma 1 bis dell'art. 191 del C.d.S che stabilisce che nelle ipotesi di cui alle lett. a), b), c), d) e), f), g) la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione di cui al comma 1 di detto articolo, con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata ed entro trenta giorni dall'accertamento, o all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri in detta data.

Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile (art. 136-151 c.p.c.) ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale (art. 201 co. 3 C.d.S.).

Nella fattispecie il rilevamento della velocità è stato effettuato con apparecchiatura in postazione mobile non automatica "Velomatic 512", di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2961 del 27.11.1989 e del Ministero dei Trasporti Prot. n. 20923 del 2.3.3007, a seguito di domanda della ditta Eltraff S.r.l. di estensione dell'omologazione del dispositivo misuratore di velocità denominato "Velomatic 103 B" e successivamente ridenominato "Velomatic 512", come risulta dalla nota n. 1583 del 15.5.1990 nel suddetto decreto citata.

Si osserva che tutti gli strumenti utilizzati per misurare la velocità dei veicoli devono essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le disposizioni degli art. 45 co. 6, e 142 comma 6 del C.d.S., dell'art. 201 co. 1 bis c.d.s., degli artt. 192 e 345 del D.P.R. n. 495/1992 Reg. Esec. C.d.S., e del Decreto Ministeriale 29.10.1997 relativo alla "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego" e il successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13.6.2017 che ha disposto che "nelle more della emanazione di specifiche norme per la omologazione, ai sensi dell'art. 192 co. 1 e 2 del D. Lgs. N. 495/1992, dei dispositivi, delle

apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, si procede all'approvazione del prototipo, ai sensi dell'art. 192 c. 3 del decreto sopra richiamato (art.1), con l'indicazione delle procedure per eseguire l'approvazione del prototipo (art. 3) e di cui all'Allegato, come esplicito nella Direttiva del Ministro dell'Interno Prot. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21.7.2017.

In tema di sanzioni amministrative per eccesso di velocità nella circolazione stradale, l'omessa indicazione nel verbale di accertamento delle caratteristiche dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità (ed in particolare della corrispondenza di essa al tipo omologato) non comporta l'invalidità dell'accertamento stesso. Tuttavia, la contestazione dell'idoneità della fonte di prova (in sede di opposizione ai sensi dell'art. 205 C.d.s.) sottopone la P.A. all'onere di integrare la documentazione sul punto al fine di rendere inoppugnabile la rilevazione (Cass. Civ. Sez. 2, n. 14040, 15.6.2007).

Nella specie, l'apparecchiatura utilizzata Mod. Velomatic 51, come ridenominata, è stata approvata con Decreto del Ministero dei Trasporti n. 20923 del 2.3.2007, a seguito di domanda di estensione dell'omologazione già concessa al dispositivo misuratore "Velomatic 103 A" (D.M. Lavori Pubblici n. 2079 del 23.6.1988) e con l'estensione concessa con il decreto n. Prot. 2062 del 27.11.1989 al misuratore "Velomatic 103 B", come da copia dei relativi decreti prodotti dalla parte ricorrente.

In tema di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione dei limiti di velocità previsti dall'art. 142 C.d.s., il regolamento non ha previsto alcuna decadenza dell'omologazione rilasciata per l'apparecchiatura di controllo automatico in dotazione alle Forze di polizia (Cass. Civ., Sez. 6-2, n. 21267, 8.10.2014).

Inoltre, si era ribadito che per gli apparecchi adibiti al rilevamento della velocità destinati ad operare in presenza degli organi di polizia stradale, non sono state previste verifiche periodiche, essendo sufficienti a tale proposito le verifiche di funzionalità da eseguire prima della installazione, secondo le indicazioni dei relativi manuali d'uso, fino alla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 29.4.2015, depositata il 18.6.2015 e con efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. n. 25 del 24.6.2015 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 del Reg. Es. equiparando i sistemi di controllo con quelli che operano in modalità automatica.

Al riguardo, il suddetto Decreto Ministeriale del 13.6.2017 ha stabilito che tutti i decreti di approvazione del prototipo, ove non già previsto, devono intendersi modificati con l'aggiunta del seguente periodo: "il presente dispositivo/sistema, per l'accertamento

dei limiti massimi di velocità, deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale” (art. 2).

Nel caso concreto, come si evince dal verbale di contestazione prodotto, l'accertamento della violazione è stato effettuato con apparecchiatura Velomatic 512 Matricola n. 154 - 1534, essendo composta dal rilevatore e dalla unità di comando, revisionata in data 21.3.2019, provvista dei certificati di taratura annuale LAT n. 101/A717\_2019\_ACCR\_VX del Centro di taratura LAT n. 101 della TESI S.r.l. - Tarature e Servizi alle Imprese, e sottoposto a verifica di funzionalità iniziale/periodica in data 27.3.2019 alle ore 18.15, di cui è stata fornita prova dalla P.A. con deposito della documentazione relativa e di cui è stato attestato nel verbale di contestazione che ne è stato verificato il regolare funzionamento (ma di cui non è stato prodotto il processo verbale di installazione ed uso).

La Corte di Cassazione ha confermato questa interpretazione, precisando (Ordin. n. 11776 del 18.6.2020) che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche di funzionalità e di taratura, e che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, non potendo ritenersi sufficiente l'annotazione apposta dai verbalizzanti che sul punto non è coperta da fatto privilegiato.

Al riguardo, peraltro, la P.A. non ha prodotto documentazione circa la verifica del funzionamento del detto apparecchio al momento del controllo, con l'indicazione dell'utilizzo del dispositivo.

Inoltre, si osserva che quanto dal ricorrente dedotto, di per sé, non costituisce prova provata di difetto di funzionamento, e parte ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione che il particolare dispositivo abbia realmente effettuato una misurazione errata, o che sia stato affetto da un'incertezza di misura superiore a quanto previsto dalle procedure di approvazione, non essendo emersi elementi che incidendo sul regolare funzionamento dell'apparecchio ne abbiano alterato i dati.

Con riferimento all'istanza di acquisizione della documentazione di cui all'elenco in ricorso, si rileva che nei rispettivi fascicoli di parte sono stati prodotti gli atti e i certificati relativi ai motivi articolati (omologazione, approvazione, verifica di funzionalità, taratura, fotogrammi), in quanto con riguardo alla richiesta relativa alla sanatoria del decreto del Prefetto n. 269/02 in cui individua il punto del tratto di strada della Strada Provinciale 185 - Via Alessandria 38 - Dir. Alessandria per il quale non vi è obbligo di contestazione immediata, si rileva che il provvedimento è previsto ai sensi

dell'art. 4 della Legge n. 168/2002 per il rilevamento in modalità automatica sulle strade diverse dalle autostrade o strade extraurbane principali, con esclusione dei tratti in centro abitato, mentre nella specie trattasi invece di controllo con postazione mobile e con la presenza degli agenti accertatori.

Ed invero, in relazione dell'art. 4 del D.L. n. 121/2002 convertito nella legge n. 168/2002 e agli artt. 200 e 201 C.d.s., si deve aver riguardo alle definizioni delle caratteristiche, riferite alla strada richiamata nel ricorso, di "strada urbana di scorrimento" ovvero ai requisiti minimi che tale tipo di strade devono avere per essere considerate tali, ai sensi dell'art. 2 co. 3 lett.d) del C.d.s., per consentire, a norma del menzionato art. 4 del D.L. n. 121/2002, l'installazione di apparecchi automatici per il controllo della velocità a distanza, senza obbligo di contestazione immediata.

In particolare, con riguardo alla tipologia della strada (provinciale), si osserva che l'art. 26 del C.d.S. dispone (comma 3) che per i tratti di strade statali regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Inoltre, con riferimento alla segnalazione delle postazioni di controllo, richiamando la Circolare Minniti 300/A) 5620/17/144/5/2007 del 21.7.2017, si osserva che l'art. 142, comma 6-bis, C.d.S. impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano: a) preventivamente segnalate b) ben visibili. Il rispetto delle esigenze di informazione dell'utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all'attività di prevenzione realizzata con l'impiego di apparecchiature di controllo della velocità, deve essere garantito mediante l'uso di segnali stradali o di dispositivi di segnalazione luminosa. 7.1. Presegnalazione delle postazioni di controllo della velocità. Le caratteristiche e le modalità di impiego dei segnali e dei dispositivi di segnalazione luminosa sono state stabilite con decreto adottato dal Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, in data 15 agosto 2007. In proposito, nel rinviare a tale provvedimento per quanto concerne le indicazioni relative al contenuto del messaggio, si richiama l'attenzione sugli articoli 2 e 3 precisando che: a) il decreto non fissa una distanza minima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere "adeguata", in relazione alla velocità locale predominante. Salvo casi particolari, in cui l'andamento planoaltimetrico della strada o altre circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza diversa, si può ritenere che

tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione di controllo possa essere "adeguata" la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall'art. 79, comma 3 Reg. per la collocazione dei segnali di prescrizione; b) la distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere superiore a km 4 e tra il segnale o dispositivo e la postazione non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade a uso pubblico; c) le caratteristiche costruttive dei segnali stradali utilizzabili (forma, colore di fondo, altezza dei caratteri in funzione della velocità locale predominante, ecc.) sono quelle previste dal Reg. per i segnali di indicazione; per i dispositivi luminosi a messaggio variabile, invece, occorre far riferimento alle disposizioni dell'art. 170 del medesimo regolamento. L'informazione sulla presenza della postazione di controllo, sia fissa che temporanea, deve essere fornita attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, anche a messaggio variabile, che possono essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dalla postazione in cui viene utilizzato il dispositivo di rilevamento secondo le indicazioni del decreto ministeriale 15 agosto 2007. Per le postazioni temporanee possono essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo quando la posizione dei dispositivi di rilevamento sia stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata e il loro impiego in quel tratto di strada non sia occasionale, ma, per la frequenza dei controlli, assuma il carattere di sistematicità. Per pianificazione dell'attività di controllo con misuratori di velocità si intende quella possibilmente definita in seno alla conferenza provinciale permanente di cui all'art. 11 del D.lgs. 300/1999, in modo da evitare una dannosa sovrapposizione dei servizi dalla quale può derivare uno spreco di risorse umane a danno dell'attività di prevenzione e repressione degli illeciti sul territorio comunale. Limitatamente alle postazioni temporanee di controllo, l'esigenza di informazione preventiva può essere soddisfatta anche attraverso l'impiego di dispositivi luminosi a messaggio variabile, installati su veicoli e collocati ad adeguata distanza dalla postazione stessa, conformemente alle indicazioni fornite dal citato decreto ministeriale 15 agosto 2007. L'attività di rilevamento utilizzando un dispositivo di controllo che accetta l'immissione "in avvicinamento" del veicolo è soggetta alle medesime regole per ciò che attiene sia al "cartello di preavviso" sia alla "ben visibilità" della postazione. Si aggiunge però una ulteriore condizione di cui è necessario tener conto, ovvero che la posizione della postazione di rilevamento non coincide con il "punto di accertamento" che è a distanza dalla medesima, comunque prima che il veicolo raggiunga il luogo in

cui sono posizionati sia lo strumento che gli operatori di polizia stradale. In tal caso il "puntamento" deve avvenire entro lo spazio compreso tra il cartello di preavviso e la postazione e comunque entro uno spazio di ben visibilità della postazione da parte dell'utente della strada, In questi casi è opportuno che della posizione del segnale e nonché della postazione sia dato conto nel verbale di inizio attività ovvero nel verbale di contestazione. Tutte le segnalazioni in argomento dovranno essere comunque comunicate in condizioni di sicurezza e in modo da consentirne il tempestivo avvistamento da parte degli utenti in transito e la tutela dell'incolumità degli operatori di polizia.

7.2. Disposizioni per rendere visibili le postazioni di controllo della velocità per postazione di rilevamento si deve intendere "l'insieme di tutte le componenti essenziali per il suo funzionamento tecnico, normativo e di protezione che attengono al rilevatore della velocità" - ovvero il rilevatore vero e proprio - i suoi accessori di funzionamento, nonché eventuali protezioni o box all'interno dei quali è collocato lo strumento di misurazione, nonché la segnaletica volta ad assicurare la visibilità della medesima postazione. Le postazioni con dispositivi automatici di rilevamento a distanza della velocità, senza la presenza dell'agente accertatore, devono essere rese ben visibili attraverso la collocazione su di esse, o nelle immediate vicinanze, di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell'organo di polizia operante conforme a quelli previsti dall'art. 125 Reg., ovvero breve iscrizione della denominazione del corpo o servizio di polizia operante se non riconoscibile attraverso uno specifico simbolo. Le postazioni di controllo temporanee presidiate dall'agente accertatore sono rese ben visibili grazie alla presenza di personale in uniforme o ricorrendo, ove possibile, all'impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali ovvero con l'utilizzo di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell'organo operante come previsto per le postazioni di rilevamento a distanza, da apporre nelle immediate vicinanze della postazione. È comunque opportuno, ai fini della tutela garantita dall'art. 2700 del codice civile, che nel verbale di inizio attività sia dato conto sia della posizione del segnale di presegnalazione che della postazione. In alternativa le predette informazioni possono essere inserite nel verbale di contestazione della violazione. Quando sia utilizzato un veicolo di servizio nella disponibilità della Pubblica Amministrazione, la visibilità della postazione è garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale come previsto per le postazioni di rilevamento a distanza. Ove il rilevamento della velocità venga effettuato dal lato opposto al senso di marcia con dispositivi approvati per tale utilizzo, la visibilità della postazione è garantita dall'installazione di

un segnale di indicazione riportante il simbolo dell'organo operante come quello previsto per le postazioni di rilevamento a distanza, posto nelle immediate vicinanze della postazione, orientato in modo da essere visibile dai veicoli che procedono nel senso di marcia sottoposto a controllo. Ove il rilevamento della velocità venga effettuato su entrambi i sensi di marcia con dispositivi approvati per tale utilizzo collocati su un solo lato della strada, la visibilità della postazione è garantita dall'installazione di un segnale di indicazione come sopra, a doppia faccia, da apporre nelle immediate vicinanze della postazione, visibile dalle due direzioni. In quest'ultimo caso, deve essere sempre e comunque garantita, per entrambi i sensi di marcia, la presenza della segnaletica di presegnalazione delle postazioni di cui al paragrafo 7.1. Non esiste alcun obbligo di utilizzo di segnaletica luminosa e/o inalterabile per rendere visibile la postazione di controllo, né di utilizzare colorazioni particolari riguardo ai contenitori (box) e/o supporti (pali) dei dispositivi di controllo.

Richiamando la normativa, dell'utilizzazione dei supporti di velocità è data "l'informazione agli automobilisti", prevista dall'art. 4 della legge n. 168/2002, con cartelli posti in corrispondenza del tratto interessato.

La modifica dell'articolo 142 introdotta dal comma 1, lettera b) dell'articolo 3 del decreto legge 3.8.2007 n. 117, impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, attraverso l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. Le caratteristiche e le modalità di impiego dei cartelli e dei dispositivi di segnalazione luminosa, che devono essere collocati in modo conforme alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice, erano da stabilirsi con Decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno.

In attuazione di tale disposizione il Ministero dell'Interno ha emanato il decreto ministeriale 15.8.2007 che stabilisce all'art. 1 comma 1 che "le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, con dispositivi di segnalazione luminosi installati sul veicolo"; inoltre il Ministero dell'Interno ha emanato in data 14.8.2009 la direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade il cui Allegato 1 disciplina al punto 7, nel rispetto delle succitate norme, la segnalazione delle postazioni di controllo, ribadendo che le caratteristiche e le modalità di impiego dei segnali sono quelle stabilite dal decreto ministeriale del 15.8.2007, stabilendo in

particolare che “l’informazione sulla presenza della postazione di controllo sia fissa che mobile deve essere fornita attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, anche a messaggio variabile, che possono essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo secondo le indicazioni del D.M. 15.8.2007”.

Al riguardo una sentenza della Cassazione Penale del 13.3.2009 n. 11131 richiama la Circolare ministeriale del 3.8.2007 che aveva stabilito che la distanza minima tra la postazione elettronica della velocità e il cartello di preavviso non doveva essere inferiore a 400 metri, idonea a segnalare con adeguato anticipo la postazione di controllo in modo da garantirne l’avvistamento tempestivo e permettere così all’automobilista di conformare la propria condotta di guida alla velocità prescritta; tale distanza è stata stabilita nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione.

La circolare del Ministero dell’Interno n. 300/V del 20.8.2007, confermata nella Circolare “Maroni” del 14.8.2009 sopra citata, ha suggerito di fare riferimento all’art. 79 del Reg. Esec. C.d.S. ossia 80 mt sulle strade con velocità massima di 50 km, 150 mt su quelle extraurbane secondarie ed urbane di scorrimento e 250 mt previsti per autostrade e extraurbane principali.

La distanza massima è invece 4 Km..

I cartelli di preavviso a distanza devono riportare la dicitura “controllo elettronico della velocità” e le caratteristiche sono indicate dall’art. 77 Reg. Esec. C.d.S. di colore corrispondente al tipo della strada (art. 78 co. 2 Reg.Esec.) e, per le strade urbane il colore di fondo è bianco (art. 78 co. 2 lett. c) Reg. Es.).

Per quanto riguarda la visibilità, l’art. 79 co. 8 Reg. Esec. dispone che tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilità e in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale, indicando (co. 3) le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali e, per quelle dei segnali di indicazione, rimanda a quelle riportate nei relativi articoli.

L’art. 80 Reg. Esec. C.d.S. stabilisce le dimensioni e i formati dei segnali richiamando quelli delle varie tabelle, escludendo quelli di indicazione (comma 1): le dimensioni dei segnali di preavviso e di quelli di conferma nonché di quei segnali per i quali non siano stati fissati specifici dimensionamenti negli articoli relativi alla segnaletica di indicazione, sono determinati dall’altezza delle lettere commisurate alla distanza di

leggibilità richiesta in funzione della velocità locale predominante e dal numero delle iscrizioni, secondo le norme riguardanti la segnaletica di indicazione (co. 7).

Deve poi essere ripetuto dopo ogni intersezione stradale, in modo che tutti siano egualmente informati. Inoltre, per essere validi, i cartelli di segnalazione del posto di controllo devono riportare necessariamente la formula completa "controllo elettronico della velocità" oppure "rilevamento elettronico della velocità".

Nelle deduzioni dell'organo accertatore in risposta al ricorso al Prefetto è indicato che *"i cartelli mobili (n. 2 essendo l'apparecchiatura bidirezionale) erano posti a terra a circa 80-100 metri dal punto di rilevazione, servendo, oltre a coprire altre eventuali intersezioni, ad indicare agli utenti che il servizio di rilevazione è attivo, benché effettuato con il veicolo di servizio con colori istituzionali e non da postazione fissa"*.

Circa le modalità di presegnalazione dell'apparecchiatura elettronica con cui è stato rilevato il superamento della velocità lamentate dal ricorrente, si osserva che il verbale, nella parte in cui gli agenti accertatori hanno dato atto della presenza di una adeguata presegnalazione della postazione di controllo (*"la postazione mobile di controllo è stata preventivamente segnalata, mediante appositi cartelli d'avviso, in entrambi i sensi di marcia"*), è munito di pubblica fede, la cui validità probatoria è privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c..

Pur essendo la validità della sanzione amministrativa subordinata alla presegnalazione del dispositivo di rilevazione dell'infrazione, la sussistenza del cartello è tuttavia circostanza oggettiva, che ricade sotto la diretta percezione dei verbalizzanti.

La relativa menzione, contenuta nel verbale, non integra quindi una clausola di stile, ma costituisce attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori senza margini di apprezzamento, né diversamente valutabile nella sua oggettività, potendo l'opponente contestarne la veridicità solo mediante la querela di falso (Cass. Civ. ord. 11792/2020; 5997/2014 e 630/2011) circa la presenza del segnale attestata nel verbale, non anche per sindacare l'adeguatezza della medesima presegnalazione.

Con riferimento all'art. 25 della legge n. 120/2010, tale norma impone il rispetto della distanza minima di 1 Km. tra il cartello che impone il limite di velocità e il dispositivo di controllo fuori del centro abitato.

Le contestazioni dell'opponente non sono state generiche circa le dimensioni e la leggibilità del cartello, rilevando delle discordanze sulla grandezza delle lettere e delle modalità delle scritte dei cartelli (cm. 6 per arrivare a 2 cm. di gran lunga inferiori a 10

cm. in riferimento alla velocità e spazio tra un rigo e l'altro, presenza di due segnali sullo stesso cartello).

Pertanto, i fatti allegati da parte ricorrente in merito alla leggibilità e non contestati dalla Prefettura di Alessandria possono ritenersi ammessi (la comparsa di costituzione e della amministrazione risulta generica e non rispondono ai detti motivi dedotti in ricorso le deduzioni rilevando solo che la segnaletica verticale di qua trovata collocata, non essendo stata fornita alcuna prova o eccezioni da parte resistente argomenti incompatibili, né prodotta alcuna rappresentazione fotografica dei luoghi e planimetria prodotta).

Non essendo, pertanto, stata fornita sufficiente prova, sussistono i motivi per compensare le spese avendo parte ricorrente fondato l'opposizione solo su motivi formali e solo parzialmente accolti.

### P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Alessandria, visto l'art. 109 del D.Lg.svo n. 150/2011, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie il ricorso proposto da [redacted], in persona del legale rappresentante [redacted] avverso l'ordinanza ingiunzione Prot. n. 3187/2020 Area III Dep. R. emessa dalla Prefettura di Alessandria in data 26.8.2020 e, per gli effetti, annulla il provvedimento impugnato e il suo contenuto sanzionatorio.
- Dichiara compensate le spese.

Alessandria, 22 aprile 2021

Il Giudice di Pace

Pardini Avv. Paola

Depositato in cancelleria oggi

23 APR 2021

IL CANCELLIERE  
Cristina Beatrice Castri

